

iniziative normative volte a prevedere, per gli allevatori, la possibilità di aderire alla rateizzazione, prorogando la scadenza almeno al 30 novembre 2004, anche senza la regolarizzazione delle multe relative alla campagna lattiero-casearia 2002/03, prevedendo per queste la possibilità di pagare successivamente e con modalità da definire previo accordo tra la regione Sicilia ed il MIPAF. (5-03731)

* * *

SALUTE

Interrogazione a risposta in Commissione:

OLIVIERI. — *Al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

la diffusione della pratica dello sci, cosiddetto « alpino », con finalità non agonistiche ha raggiunto oggi un livello elevato e, allo stato attuale, si riscontra frequentemente il verificarsi di infortuni che colpiscono particolarmente gli sciatori più giovani o comunque inesperti;

malgrado la realizzazione dei valori costituzionali primari, primo fra tutti quello della tutela della salute attuata prevenendo detti infortuni ed assicurando condizioni e garanzie di sicurezza uniformi per tutto il territorio nazionale in ogni ambito di vita, imponga di considerare adeguatamente il problema prospettato, a tutt'oggi non vi sono i criteri di omologazione dei caschi che, secondo la Legge dovevano essere stabiliti entro novanta giorni;

la legge entrata in vigore nel gennaio 2004, ha introdotto delle norme dirette, principalmente, alla prevenzione degli infortuni, prescrivendo, in primo luogo, l'adozione di misure di protezione tra le quali è annoverato l'obbligo di indossare un casco protettivo (in analogia a quanto stabilito per gli utenti di motocicli, ciclomotori e motocarrozze dalla legge 11 gennaio 1986, n. 3), posto a carico dei

soggetti di età inferiore ai 14 anni (articolo 1), sanzionandone l'inosservanza in via amministrativa. Questa norma contemplava l'uso del casco come di un importante strumento di garanzia per l'integrità fisica degli sciatori giovani ed inesperti;

ma, lo stesso articolo 1 che prevede la conformità del casco protettivo a norme tecniche fissate dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, sentito il competente organo del CONI — la FISI — non ha ancora trovato applicazione poiché, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato, sentito il competente organo del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), avrebbero dovuto stabilire — con proprio decreto — le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi e determinare le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione ed i controlli opportuni;

questo non è ancora avvenuto, pertanto i minori non sono obbligati, sulle piste da sci, ad indossare il casco protettivo —:

se i Ministri, innanzitutto, siano a conoscenza della grave situazione che si verrà a creare con l'apertura dei maggiori impianti sciistici italiani dove, in mancanza dei criteri di omologazione dei caschi, si è nella situazione di non poter dare compimento all'obbligo di legge che ne dispone l'uso per i minori di 14 anni;

se i Ministri intendano, qualora non lo avessero già fatto, di provvedere di concerto e con urgenza — sentito il competente organo del CONI, la FISI e sentito il competente organo del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), — a stabilire le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi e determinare le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione ed i controlli opportuni;

quali iniziative intendano assumere per garantire che sia rispettato il valore

costituzionale primario della tutela della salute che, in questo specifico caso, dovrebbe essere attuato con l'effettiva applicazione dell'obbligo già previsto dalla legge di indossare il casco sulle piste da sci per i minori di 14 anni, al fine di prevenire gli infortuni ed assicurare condizioni e garanzie di sicurezza uniformi per tutto il territorio nazionale. (5-03735)

Interrogazione a risposta scritta:

PERROTTA. — *Al Ministro della salute.*
— Per sapere — premesso che:

milioni di persone consumano medicine omeopatiche;

sui preparati delle stesse non viene effettuato quasi mai alcun controllo per quanto riguarda i prezzi;

a dimostrazione di quanto su denunciato, vi è il preparato dell'« Oscillococtinum » che in Italia costa 14 euro, mentre in Francia circa 7, così come segnalatoci dall'Assoconsum di Roma —:

se il Ministro intenda appurare i motivi che provocano queste disparità;

se il Ministro intenda prendere i provvedimenti necessari per monitorare i prezzi dei preparati omeopatici onde evitare speculazioni sui prezzi. (4-11765)

Apposizione di una firma ad una interrogazione.

L'interrogazione a risposta scritta Sciacca n. 4-08024, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 12 novembre 2003, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Battaglia.

Ritiro di un documento del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interpellanza urgente Molinari n. 2-01347 del 26 ottobre 2004.

Trasformazione di un documento del sindacato ispettivo (ex articolo 134, comma 2, del regolamento).

Interrogazione a risposta scritta Germanà n. 4-08987 del 17 febbraio 2004 in interrogazione a risposta in Commissione n. 5-03724.

ERRATA CORRIGE

Interpellanza urgente Villari e Boccia n. 2-01363 pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta n. 547 del 16 novembre 2004. A pagina 16350, seconda colonna, alla trentottesima riga deve leggersi: "(2-01363) « Villari, Boccia »." e non "(2-01363) « Villari »." come stampato.

